



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

AL DECRETO LEGGE 29 GIUGNO 2016 N.80 - DISPOSIZIONI URGENTI CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo del Decreto Legge 29 giugno 2016 n.80 “Disposizioni urgenti contro le frodi e le falsificazioni”, all’articolo 6, comma 1, portante la modifica del primo comma dell’articolo 6 del Codice Penale, nell’elencazione dei misfatti punibili se commessi fuori dal territorio dello Stato è stato erroneamente indicato l’articolo 436 anziché 346.

Stante quanto sopra esplicitato, la formulazione corretta del suddetto articolo 6, comma 1, del Decreto Legge n.80/2016 è pertanto la seguente:

Art. 6

(Modifica all’articolo 6 del Codice Penale)

1. All’articolo 6 del Codice Penale il primo comma è così modificato:

“E’ soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204 bis, 204 ter, 284, 285, 305, 305 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 337 ter, 338, 339, 341, 342, 343, 344, **346**, 347, 371, 372, 373, 374, 374 bis, 374 ter, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 400, 401, 401 bis, 403, 403 bis, 403 ter, 403 quater, 405.”.

San Marino, addì 30 agosto 2016/1715 d.F.R

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini